



## CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

### COLLEGIO DEI REVISORI

*Il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata del debito fuori bilancio è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e collegata alla proposta di decreto con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica con il Responsabile Finanziario dell'Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.*  
*L'Organo di Revisione*

Verbale n. 18

Il giorno 6 del mese di Aprile dell'anno duemilaventi, in modalità "call" loro sedi, sono presenti:

- Dottor Attilio Lasio – Presidente
- Dottoressa Maria Carla Manca – Componente
- Dottoressa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:

**Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan n.\_0542002110001 del 11/02/2020 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio controversia A.L. vs. ex Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari" di cui all'art. 194 c.1 lett. a)**

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

**Visti:**

- l'art. 239 lettera b) numero 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- il Regolamento di contabilità;

- lo Statuto;

**Vista** la documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan in oggetto, si rileva quanto segue:

- che il sig. A. L. collaboratore della ex Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari, in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 01.07.2005 (e ripetutamente prorogato sino al 31.12.2012) in qualità di orientatore professionale esperto e assegnato all'ex Centro Servizi per il Lavoro provinciale di Assemini, con ricorso depositato il 15.11.2013 presso il Giudice del Lavoro di Cagliari ha chiesto di accertare l'illegittimità del suddetto contratto e la sua conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato “con conseguente sussistenza del diritto alla contribuzione previdenziale e al pagamento delle differenze retributive paramtrate alla categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali...”;
- che in data 21.03.2019, con sentenza n. 457/2019, RG n. 5090/2013, il Giudice del Lavoro di Cagliari ha statuito dichiarando “*l'illegittimità dei contratti di co.co.co. comunque denominati, intercorsi tra le parti nel periodo che va dall'01.07.2005 al 31.12.2012 accertato*” lo svolgimento di un lavoro subordinato da parte della ricorrente condannando la Provincia di Cagliari al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per detto periodo con inquadramento nella Categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie Locali.....al versamento in favore dell'INPS degli accantonamenti annui per l'erogazione del TFR .....al pagamento in favore della ricorrente di una indennità a titolo risarcitorio pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita”;

- che con la stessa sentenza la ex Provincia è stata condannata “alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi professionali ex D. M. n. 55/2014...oltre rimborso forfetario in ragione del 15%, rimborso di 2/3 del C. U. ove corrisposto e oltre IVA e CPA se dovute nella misura di legge...;
- che la Città Metropolitana è tenuta a versare nuovamente il Contributo Unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., essendo questi un tributo a carico della parte soccombente;

**Preso atto che:**

- è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'**ammontare complessivo di Euro 15.992,65** relativo alla sentenza n. 457/2019 del 21.03.2019, controversia A. L. c/ Provincia di Cagliari oggi Città Metropolitana di Cagliari, da corrispondere come segue:
  - **Euro 11.465,29** quale indennità a titolo di risarcimento del danno (6 mensilità ultima retribuzione), da liquidare a favore di A. L.;
  - **Euro 4.527,36** (ovvero **Euro 3.000,00**= oltre rimborso forfetario al 15% (€ 450,00) e CPA al 4% (€ 138,00) e IVA al 22% € 789,36 e 2/3 rimborso Contributo Unificato € 150,00 per il pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente;

**Considerato che**, per quanto precedentemente esposto, la somma complessiva di Euro **15.992,65** sarà ripartita come sopra indicato;

A tal fine,

il **Collegio dei Revisori esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione Consiglio Metropolitan n. **0542002110001** sul riconoscimento debiti fuori bilancio per la controversia A.L. vs. ex Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

F.to Dott. Attilio Lasio

F.to Dott.ssa Maria Carla Manca

F.to Dott.ssa Maria Laura Vacca

